

PROFESSIONI**77****Commercialisti,
pronto il nuovo
codice
deontologico**

Maria Carla De Cesari ▶ pagina 48

Professioni. Il codice deontologico, aggiornato in base al Dpr 137/2012, in vigore dal 1° marzo

Per i commercialisti parcelle anche a risultato

Il compenso va pattuito liberamente per iscritto

Maria Carla De Cesari

«I **commercialisti** adeguano il **codice deontologico** alla **ri-forma delle professioni** contenuta nel Dpr 137/2012. Il codice, che entrerà in vigore il **1° marzo**, sostituirà la versione del 2008. Il testo ha ricevuto il via libera del Consiglio nazionale dopo la consultazione pubblica. La revisione è stata curata dalla Commissione nazionale «Deontologia», coordinata dal consigliere nazionale Giorgio Luchetta.

Il quadro

Il codice contiene il richiamo ai principi generali di comportamento per il professionista: lealtà verso i colleghi e verso i clienti; indipendenza nell'esercizio dell'incarico e assenza di pregiudizi; mancanza di conflitti di interesse; vincolo al segreto e alla riservatezza circa le informazioni acquisite nel corso di un incarico (si veda l'articolo 5 del de-

creto legislativo 139/2005); cura per la formazione e l'aggiornamento professionale. Le norme del codice si applicano anche alle società tra professionisti.

Dalla pubblica consultazione - spiega un comunicato del Consiglio nazionale - è emersa la riformulazione delle disposizioni in tema di trattamento economico del tirocinio, che prevede ora espressamente il rimborso forfettario per i tirocinanti già a partire dall'inizio del tirocinio (e non dopo i primi sei mesi, come inizialmente previsto dal nuovo codice).

«Il coinvolgimento della categoria, attraverso la pubblica consultazione - spiega il presidente Gerardo Longobardi - è il frutto della scelta di questo Consiglio di aprirsi alla partecipazione democratica degli iscritti. Il nuovo codice è l'ennesimo risultato raggiunto dal Consiglio nazionale nel suo lavoro volto a colmare i ritardi creati per la professione negli scorsi anni. Nei prossimi mesi arriverà anche un Codice relativo alle sanzioni che ci consentirà di superare finalmente l'anomalia per la quale ai nostri colleghi, a seconda dell'Ordine al quale sono iscritti, vengono comminate sanzioni differenti per identiche violazioni del co-

dice deontologico».

«Il testo - commenta Luchetta - rappresenta anche un insostituibile punto di riferimento etico per tutti gli iscritti. I commercialisti svolgono ruoli spesso delicatissimi, basti pensare al presidio di qualità e controllo che rappresentano all'interno dei Collegi sindacali. Dottarsi di regole deontologiche sempre più stringenti e aggiornate garantisce ancor di più la qualità delle nostre prestazioni professionali».

Le novità più incisive

La parte più innovativa, al di là del compenso ai tirocinanti, è quella che regola i rapporti con il cliente. Il professionista non deve assumere incarichi che richiedono competenze o specializzazioni che non possiede, deve avere una struttura adeguata alle prestazioni offerte, deve comunicare al cliente il numero della polizza di responsabilità professionale, deve informare con correttezza il cliente senza farsi influenzare dalle sue aspettative quando prospetta le conseguenze di una determinata situazione, deve comunicare al cliente se l'incarico necessita dell'intervento di un altro professionista specializzato. All'ac-

cettazione dell'incarico il professionista dà notizia al cliente dei suoi diritti anche alla luce del codice deontologico.

Il compenso

Il compenso, pattuito liberamente dalle parti, deve essere formalizzato in forma scritta e si ammette una quota di pagamento collegata al risultato. «Il compenso - si prevede - deve essere commisurato all'importanza dell'incarico, alle conoscenze tecniche e all'impegno richiesti, alla difficoltà della prestazione, tenuto conto anche del risultato economico conseguito e dei vantaggi, anche non patrimoniali, derivati al cliente. La misura del compenso è pattuita per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi. Il compenso può essere in parte costituito da una componente variabile, anche fissata in percentuale, commisurata al successo dell'incarico professionale».

Infine, «è fatto divieto di ritenere i documenti e gli atti ricevuti dal cliente a causa del mancato pagamento degli onorari o per il mancato rimborso delle spese anticipate».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le principali novità

01 | LA PLATEA

Le disposizioni del codice deontologico si applicheranno anche alle società professionali in quanto compatibili

02 | LA RESPONSABILITÀ

È stato previsto l'obbligo di copertura assicurativa per i rischi professionali

03 | IL RECESSO

Prevista la facoltà di concordare con il cliente, in caso di suo recesso, la possibilità di un indennizzo al professionista

04 | IL COMPENSO

La misura del compenso deve essere concordata per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi conformemente a quanto previsto dalla legge

05 | LA COLLABORAZIONE

L'iscritto deve collaborare con gli organismi di categoria, anche tramite la tempestiva, esauriente e veritiera risposta a specifiche richieste poste da questi nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali

06 | PUBBLICITÀ

È vietato inserire riferimenti commerciali o pubblicitari nei siti web dei commercialisti

Le caratteristiche

01 | NEL 2015

Con la legge di Stabilità 2015 (la 190/2014) è stato introdotto uno sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato nel settore privato effettuate nel corso di quest'anno (compresi dirigenti, somministrati e anche i part time, esclusi lavoratori domestici, apprendisti e intermittenti). L'agevolazione è pari ai contributi dovuti dal datore di lavoro fino a un massimo di 8.060 euro all'anno e per la durata di un triennio

02 | NEL 2016

La legge di Stabilità 2016, approvata settimana scorsa dal Parlamento e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha prorogato l'agevolazione ma riducendone la portata. A fronte di un'assunzione a tempo indeterminato il datore di lavoro beneficia di uno sgravio pari al 40% dei contributi e con un tetto di 3.250 euro all'anno e per una durata di un biennio. È prevista la possibilità di estendere il bonus al 2017 per alcune regioni del Centro-Sud

